



Lecce, 01/07/2014

Prot. 53443

Class. I/1

Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo
Al Direttore della Scuola Superiore Isufi
Ai Responsabili dei Centri di Responsabilità
Ai Capi Area
Ai Capiufficio

Oggetto: Artt. 41 e 42 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 – Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi del pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Comunicazioni.

Il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, tra gli strumenti per prevenire il formarsi di ritardi del pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni prevede, all’art. 41, che le stesse attestino i tempi di pagamento dei debiti e, all’art. 42, la tenuta del registro unico delle fatture.

Registro unico delle fatture

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014, le Pubbliche Amministrazioni “adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.” La norma specifica che tale registro deve essere integrato nel sistema informativo contabile in uso presso l’Amministrazione.

Le informazioni che devono essere annotate nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti sono:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Al fine della composizione del registro unico le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse a decorrere dal 1° luglio 2014, dopo l'ordinaria e già prevista registrazione immediata nel sistema di protocollo informatico, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento contrattuale devono essere registrate nel software di contabilità Easy entro e non oltre 10 giorni dalla data di assegnazione della fattura o documento equivalente tramite Titulus.

Ne deriva che ai fini della registrazione della fattura su Easy non è necessario attendere il ricevimento dell'originale cartaceo, in quanto l'operatore ricava le informazioni necessarie alla registrazione dal documento scansionato su Titulus.

Per il rispetto dei nuovi adempimenti previsti dall'art. 42 la registrazione richiede ulteriori dati, alcuni inseriti manualmente dall'utente, altri valorizzati automaticamente dal sistema grazie alle funzionalità di integrazione delle diverse fasi del ciclo passivo, come meglio specificato nella seguente tabella:

	DATO	Modalità di inserimento	Fonte
1	Codice progressivo di registrazione	Automatico	Attribuito dal sistema al momento del salvataggio
2	Numero di protocollo di entrata	Inserito dall'utente	Numero attribuito da Titulus
3	Data del protocollo di entrata	Inserito dall'utente	Data di registrazione su Titulus
4	Numero della fattura o del documento contabile equivalente	Inserito dall'utente	Documento contabile
5	Data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente	Inserito dall'utente	Documento contabile
6	Nome del creditore e il relativo codice fiscale	Inserito dall'utente	Documento contabile
7	Oggetto della fornitura	Inserito dall'utente	Documento contabile
8	Importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati	Inserito dall'utente	Documento contabile
9	Scadenza della fattura	Inserito dall'utente	Documento contabile
10	Estremi dell'impegno	Automatico	Ordine o prestazione occasionale e professionale collegati alla fattura

11	Rilevanza ai fini IVA	Inserito dall'utente	Documento contabile
12	Codice identificativo di gara (CIG)	Automatico	Ordine o prestazione occasionale e professionale collegati alla fattura
13	Codice unico di Progetto (CUP)	Automatico	Ordine o prestazione occasionale e professionale collegati alla fattura

Dalla tabella è possibile evincere che gli adempimenti aggiuntivi derivanti dall'applicazione della novella sono quelli di cui ai punti da 1 a 3.

Le modalità operative per l'inserimento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento sul software di contabilità Easy sono dettagliate nella guida operativa predisposta dalla ditta Tempo srl, che si allega alla presente nota.

Gli uffici preposti ai servizi finanziari nell'Amministrazione Centrale e nei Dipartimenti e Centri, non procederanno all'emissione del mandato di pagamento in mancanza dell'informazione circa l'avvenuta registrazione della fattura in Easy.

La Ripartizione Affari Finanziari procederà mensilmente alla verifica del rispetto del termine indicato dalla norma (10 giorni) per l'annotazione dei documenti contabili nel registro unico.

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, a decorrere dall'esercizio 2014, nelle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Pubbliche Amministrazioni deve essere esposto, tra l'altro, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tra tutti i documenti contabili annotati nel registro unico saranno presi in considerazione per il calcolo dell'indicatore solo quelli relativi alle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ossia *"i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo"*.

Il software di contabilità riconoscerà tale tipologia di documenti contabili sulla base del valore di un apposito flag. Di default il flag sarà impostato ad S, in modo tale da non obbligare l'utente a doverlo selezionare ogni volta. Sarà, al contrario, onere dell'utente togliere il flag per i documenti contabili non relativi a transazioni commerciali; in tal modo tali documenti, seppur inseriti nel registro unico delle fatture, non saranno considerati ai fini del calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Rientrano in questa tipologia le fatture per lavori e per i pagamenti effettuati con cassa economale.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è dato dalla media aritmetica dei tempi di pagamento delle fatture dell'intero Ateneo relative alle suddette transazioni; tali tempi sono calcolati come il numero di giorni intercorso tra la data di acquisizione al protocollo della fattura e la data di trasmissione in banca del relativo mandato di pagamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tali termini sono i seguenti:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Si segnala che, ai sensi del comma 4 dell'articolo citato, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purchè in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Per l'esatto calcolo dei tempi di pagamento è pertanto obbligatorio inserire nel software di contabilità la data di registrazione al protocollo delle fatture, e rispettare la piena integrazione di tutte le fasi del ciclo passivo, collegando le fatture da un lato agli ordini e dall'altro alla liquidazione e al mandato di pagamento.

L'art. 41 stabilisce che qualora si registrino tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 rispetto a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non si potrà procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. La norma aggiunge che agli enti è vietato altresì di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino come elusivi della disposizione.

La Ripartizione Affari Finanziari procederà mensilmente al monitoraggio dei tempi medi di pagamento da parte delle strutture dell'Ateneo, evidenziando l'eventuale superamento del limite e dandone comunicazione alla struttura che lo ha originato.

Importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini

Sempre ai sensi dell'art. 41, comma 1, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Pubbliche Amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Pertanto, pur nel rispetto dei tempi medi di pagamento, l'Università dovrà dare atto nei propri bilancio degli importi pagati dopo la scadenza dei termini.

Tale ulteriore adempimento è soggetto a verifica ed attestazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Ripartizione Affari Finanziari procederà mensilmente al monitoraggio dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dandone comunicazione alla struttura che li ha originati.

Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

Infine, il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto (art. 27) l'art. 7 bis al D.L. 35 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rubricato "Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni". Tale nuova disposizione integra gli obblighi, già noti a codesti Responsabili, relativi alla comunicazione dei debiti certi liquidi ed esigibili non estinti riferiti all'anno precedente. Per il rispetto di tali ulteriori adempimenti sarà emanata specifica nota di indirizzo.

Distinti Saluti.

f.to Il Direttore Generale
(avv. Claudia De Giorgi)